

2016

Convenzione relativa all'obbligo di diligenza
delle banche (CDB 16)

Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 16)

tra

l'Associazione Svizzera dei Banchieri ("ASB") da una parte

e

le sottoscritte banche ("banche") dall'altra parte

del 1° giugno 2015

Indice

Preambolo		8
Capitolo 1: Introduzione		9
Art. 1	Campo di applicazione	9
Art. 2	Delimitazione	9
Art. 3	Commento sulla Convenzione di diligenza	9
Capitolo 2: Identificazione del contraente		10
Sezione 1	Disposizioni generali	10
Art. 4	Identificazione del contraente	10
Art. 5	Libretti di risparmio al portatore	10
Art. 6	Obbligo di identificazione a prescindere dal limite minimo	10
Art. 7	Indicazioni da documentare	11
Art. 8	Identificazione in altro modo adeguato	11
Sezione 2	Persone fisiche	11
Art. 9	Identificazione quando il contraente si presenta di persona	11
Art. 10	Identificazione in caso di apertura per corrispondenza della relazione d'affari	12
Art. 11	Soggetti preposti al rilascio di attestazioni di autenticità	12
Sezione 3	Persone giuridiche e società di persone	12
Art. 12	Identificazione in caso di iscrizione nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente	12

Art. 13	Identificazione senza iscrizione nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente nonché identificazione di autorità _____	13
Art. 14	Attualità dell'estratto del registro di commercio o di un attestato equivalente ____	13
Art. 15	Verifica dell'identità delle persone che aprono la relazione e presa di conoscenza delle disposizioni in materia di procure _____	13
Art. 16	Identificazione per le società semplici, le società in fase di costituzione e i trustee _____	14
Art. 17	Persone giuridiche generalmente conosciute, società di persone e autorità ____	14
Sezione 4	Forme particolari di identificazione_____	15
Art. 18	Titolari di conto minorenni e conti per garanzia di locazione _____	15
Art. 19	Identificazione interna a un gruppo _____	15

**Capitolo 3: Accertamento dell'avente diritto economico su persone _____
giuridiche e società di persone attive sul piano operativo _____ 16**

Sezione 1	Disposizioni generali _____	16
Art. 20	Accertamento dei detentori del controllo _____	16
Art. 21	Indicazioni da documentare _____	17
Sezione 2	Deroghe all'obbligo di accertamento _____	17
Art. 22	Società quotate in borsa _____	17
Art. 23	Autorità _____	17
Art. 24	Banche e altri intermediari finanziari come contraenti _____	17
Art. 25	Ulteriori deroghe all'obbligo di accertamento _____	18
Art. 26	Comunioni di proprietà per piani e unioni di comproprietari _____	18

Capitolo 4: Accertamento dell'avente diritto economico sui valori

patrimoniali _____ 19

Sezione 1	Disposizioni generali _____	19
Art. 27	Accertamento dell'avente diritto economico _____	19
Art. 28	Indicazioni da documentare _____	19
Sezione 2	Deroghe all'obbligo di accertamento _____	20
Art. 29	Persone fisiche _____	20
Art. 30	Persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo e non quotate in borsa _____	20
Art. 31	Società quotate in borsa _____	21
Art. 32	Autorità _____	21
Art. 33	Banche e altri intermediari finanziari come contraenti _____	21
Art. 34	Società semplici _____	21
Art. 35	Comunioni di proprietà per piani e unioni di comproprietari _____	22
Art. 36	Persone soggette al segreto professionale _____	22
Sezione 3	Obblighi di accertamento particolari _____	23
Art. 37	Conti e depositi collettivi _____	23
Art. 38	Veicoli di investimento collettivo e società di partecipazione _____	23
Art. 39	Società di sede _____	24
Art. 40	Fondazioni _____	24
Art. 41	Trust _____	25

Art. 42	Assicurazione sulla vita con tenuta di conto/di deposito separata (insurance wrapper) _____	25
---------	--	----

Capitolo 5: Delega e disposizioni in materia di monitoraggio _____ 26

Sezione 1	Delega _____	26
-----------	--------------	----

Art. 43	Delega per quanto concerne l'identificazione del contraente, l'accertamento del detentore del controllo e la determinazione dell'avente diritto economico _	26
---------	--	----

Sezione 2	Obblighi di documentazione _____	26
-----------	----------------------------------	----

Art. 44	Obbligo di garanzia _____	26
---------	---------------------------	----

Art. 45	Tempistica di adempimento dell'obbligo di documentazione _____	27
---------	--	----

Sezione 3	Obblighi di ripetizione _____	27
-----------	-------------------------------	----

Art. 46	Ripetizione degli obblighi di diligenza previsti dalla presente Convenzione ____	27
---------	--	----

Capitolo 6: Divieto di assistenza attiva alla fuga di capitali _____ 28

Art. 47	Fuga di capitali _____	28
---------	------------------------	----

Art. 48	Concetto di fuga di capitali _____	28
---------	------------------------------------	----

Art. 49	Trasferimento di capitali all'estero _____	28
---------	--	----

Art. 50	Forme di assistenza attiva _____	28
---------	----------------------------------	----

Art. 51	Visite ai clienti all'estero _____	29
---------	------------------------------------	----

Art. 52	Accettazione di valori patrimoniali in Svizzera _____	29
---------	---	----

**Capitolo 7: Divieto di assistenza attiva all'evasione fiscale
e a pratiche analoghe _____ 30**

Art. 53	Evasione fiscale e pratiche analoghe _____	30
---------	--	----

Art. 54	Attestazioni incomplete o fuorvianti _____	30
---------	--	----

Art. 55	Attestazioni realizzate a un determinato scopo e relative modifiche	30
Art. 56	Concetto di attestazione incompleta	30
Art. 57	Concetto di attestazione fuorviante	31
Capitolo 8: Disposizioni d procedurali e di verifica		32
Art. 58	Applicabilità	32
Sezione 1	Procedimento	32
Art. 59	Controllo da parte della società di audit	32
Art. 60	Procedura d'indagine	33
Art. 61	Procedimento sanzionatorio	33
Art. 62	Procedura abbreviata	34
Sezione 2	Disposizioni in materia di sanzioni	34
Art. 63	Casi di lieve entità	34
Art. 64	Infrazione della Convenzione di diligenza	35
Art. 65	Prescrizione estintiva	35
Sezione 3	Organizzazione	35
Art. 66	Commissione di sorveglianza	35
Art. 67	Inquirenti	36
Sezione 4	Procedura arbitrale	36
Art. 68	Procedura arbitrale	36
Capitolo 9: Disposizioni finali		38
Art. 69	Entrata in vigore	38
Art. 70	Disposizioni transitorie	38

Preambolo

- a) Allo scopo di salvaguardare la buona reputazione della piazza finanziaria svizzera all'interno e all'estero,
- b) nell'intento di concretizzare gli obblighi di diligenza ai sensi del diritto bancario concernenti l'identificazione del contraente, l'accertamento del detentore del controllo e la determinazione dell'avente diritto economico,
- c) con la volontà di fornire un apporto efficiente alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo,

la banca si impegna nei confronti dell'ASB, nella sua qualità di organizzazione mantello incaricata di salvaguardare gli interessi e la reputazione della piazza finanziaria svizzera, al rispetto della presente Convenzione di diligenza.

Capitolo 1: Introduzione

Art. 1 Campo di applicazione

- ¹ Sottostanno alla Convenzione di diligenza le banche e i commercianti di valori mobiliari con tutte le loro sedi, filiali e agenzie stabilite in Svizzera, ma non le loro succursali, rappresentanze e società affiliate stabilite all'estero (cfr. tuttavia gli articoli 11, 19 e 43).
- ² Le banche non possono ricorrere abusivamente alle loro succursali estere o a società estere del proprio gruppo attive nel settore bancario o finanziario per eludere la presente Convenzione di diligenza.
- ³ Le disposizioni della presente Convenzione di diligenza si applicano senza limitazione alcuna ai conti, ai libretti, ai depositi e alle cassette di sicurezza tenuti sotto cifra o sotto sigla.

Art. 2 Delimitazione

- ¹ Nella Convenzione di diligenza sono definite in modo vincolante le regole di una gestione bancaria conforme a principi etici. Esse mirano a concretizzare determinati doveri di diligenza regolamentati nell'ambito della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD, articoli 3 – 5) così come il concetto di "diligenza richiesta dalle circostanze" nell'accettazione di valori patrimoniali ai sensi dell'articolo 305^{ter} del Codice penale svizzero (CP).
- ² Gli obblighi particolari di chiarimento nell'ambito di relazioni d'affari o di transazioni che comportano un rischio superiore sono oggetto dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA).
- ³ L'applicazione per analogia della CDB agli emittenti delle carte di credito è disciplinata a parte da specifiche regole.

Art. 3 Commento sulla Convenzione di diligenza

La CDB è corredata da un commento sui singoli articoli redatto a cura dell'ASB. Tale commento deve essere tenuto in considerazione come materiale di riferimento ai fini dell'interpretazione della Convenzione di diligenza.

Capitolo 2: Identificazione del contraente

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 4 Identificazione del contraente

- ¹ La banca è obbligata a identificare il contraente al momento dell'apertura dei rapporti d'affari con lui.
- ² Questo vale per:
 - a) l'apertura di conti o di libretti;
 - b) l'apertura di depositi;
 - c) l'espletamento di operazioni fiduciarie;
 - d) la locazione di cassette di sicurezza;
 - e) l'accettazione di mandati per amministrare patrimoni depositati presso terze persone;
 - f) l'esecuzione di affari commerciali tramite titoli, divise così come metalli preziosi e altre merci (commodities) di importo superiore a 25 000 franchi;
 - g) le operazioni di cassa di importo superiore a 25 000 franchi.
- ³ Per una persona identificata correttamente nel contesto di una relazione in essere non è necessario procedere a una nuova identificazione in caso di ampliamento del rapporto d'affari esistente.

Art. 5 Libretti di risparmio al portatore

L'apertura di nuovi libretti di risparmio al portatore è vietata. I libretti esistenti devono essere disdetti al momento della loro prima presentazione fisica. Per i libretti al portatore è inoltre necessario verificare l'identità di chi effettua i prelievi; i versamenti non possono più essere accettati.

Art. 6 Obbligo di identificazione a prescindere dal limite minimo

- ¹ Il contraente deve essere identificato anche quando esegue operazioni per importi inferiori ai limiti minimi previsti (articolo 4 capoverso 2, lettere f e g), qualora egli cerchi palesemente di eludere l'obbligo di identificazione ripartendo gli importi in diverse transazioni (cosiddetto "smurfing").

- ² Qualora sussista il fondato sospetto che i valori patrimoniali possano avere origine dalle fonti definite nell'articolo 9 capoverso 1 LRD, il contraente deve essere identificato a prescindere dai limiti minimi o dalle deroghe in materia di identificazione formale.

Art. 7 Indicazioni da documentare

- ¹ Per le persone fisiche, è necessario accertare con modalità adeguate i seguenti elementi: cognome, nome, data di nascita, nazionalità e indirizzo di domicilio effettivo, nonché mezzi sulla base dei quali è stata effettuata la verifica dell'identità.
- ² Per le persone giuridiche e le società di persone, è necessario accertare con modalità adeguate i seguenti elementi: ragione sociale e indirizzo effettivo della sede, nonché mezzi sulla base dei quali è stata effettuata la verifica dell'identità.
- ³ In caso di contraenti provenienti da paesi in cui data di nascita o indirizzo di domicilio non vengono utilizzati, tali indicazioni sono superflue.

Art. 8 Identificazione in altro modo adeguato

Qualora, in via eccezionale, non risulti possibile procedere all'identificazione del contraente secondo le modalità prescritte, ad esempio perché una persona non dispone di alcun documento d'identità oppure perché non è presente la documentazione necessaria relativa a una corporazione o a un istituto di diritto pubblico, la banca può effettuare l'identificazione in altro modo adeguato prendendo visione di altri documenti con carattere probatorio o richiedendo al contraente la presentazione di opportune conferme emesse da uffici pubblici ovvero, nel caso di una persona giuridica, l'ultimo attestato di una società di audit riconosciuta. I certificati e le copie di documenti sostitutivi vanno messi agli atti; inoltre, la circostanza eccezionale deve essere specificata in una nota informativa.

Sezione 2 Persone fisiche

Art. 9 Identificazione quando il contraente si presenta di persona

Qualora il contraente si presenti di persona, la banca ne accerta l'identità prendendo visione di un documento di legittimazione ufficiale munito di una fotografia (passaporto, carta d'identità, licenza di condurre o documenti analoghi), e registra poi agli atti una copia di tale documento.

Art. 10 Identificazione in caso di apertura per corrispondenza della relazione d'affari

Qualora la relazione d'affari venga aperta per corrispondenza oppure via Internet, la banca identifica il contraente richiedendo una copia autenticata di un documento di identificazione ai sensi dell'articolo 9 e verificando inoltre l'indirizzo di domicilio del contraente stesso mediante l'invio di corrispondenza o altro mezzo equivalente.

Art. 11 Soggetti preposti al rilascio di attestazioni di autenticità

- ¹ L'autenticità della copia del documento di identificazione può essere attestata da
 - a) una succursale, una rappresentanza o una società associata della banca;
 - b) una banca corrispondente, un altro intermediario finanziario o un avvocato abilitato in Svizzera, appositamente riconosciuto a tale scopo dalla banca emittente;
 - c) un notaio o un altro ente pubblico normalmente preposto al rilascio di tali attestazioni di autenticità;
- ² Come attestazione di autenticità valida è riconosciuta anche la copia di un documento di legittimazione attinta dalla banca dati di un offerente di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della Legge federale sulla firma elettronica (FiEle), in combinazione con un'autenticazione elettronica del cliente.

Sezione 3 Persone giuridiche e società di persone

Art. 12 Identificazione in caso di iscrizione nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente

Qualora venga avviata una relazione d'affari con una persona giuridica o una società di persone iscritta nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente, la banca identifica il contraente attraverso un estratto rilasciato dall'ente che amministra il registro stesso, oppure mediante un estratto scritto tratto da una banca dati gestita dall'autorità di registro stessa, da un'autorità di sorveglianza o da un soggetto privato di comprovata affidabilità.

Art. 13 Identificazione senza iscrizione nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente nonché identificazione di autorità

- ¹ Le persone giuridiche o le società di persone non iscritte nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente devono essere identificate sulla base di un estratto scritto tratto da una banca dati gestita da un'autorità di vigilanza o da un soggetto privato di comprovata affidabilità, oppure sulla base degli statuti societari o di altri documenti equivalenti.
- ² Le autorità devono essere identificate sulla base di uno statuto idoneo/di una delibera idonea, ovvero mediante altri documenti o fonti di valore equivalente.

Art. 14 Attualità dell'estratto del registro di commercio o di un attestato equivalente

La data di emissione dell'estratto del registro di commercio oppure del documento equivalente non deve essere anteriore di oltre dodici mesi. Un eventuale documento rilasciato in data antecedente a tale termine può essere utilizzato unitamente a un attestato emesso dalla società di audit, a sua volta non anteriore di oltre dodici mesi.

Art. 15 Verifica dell'identità delle persone che aprono la relazione e presa di conoscenza delle disposizioni in materia di procure

- ¹ Per le persone giuridiche o le società di persone è necessario verificare l'identità delle persone fisiche che effettuano concretamente l'apertura della relazione d'affari. Tale accertamento può essere effettuato attraverso la copia di un documento ai sensi dell'articolo 9, ovvero mediante una copia autenticata di un documento di legittimazione ai sensi dell'articolo 10.
- ² L'identità delle persone che effettuano l'apertura può essere verificata anche mediante l'autenticazione delle rispettive firme, la quale può essere rilasciata dalle persone/istituzioni di cui all'articolo 11.
- ³ In caso di apertura di relazioni d'affari con persone giuridiche, la banca deve inoltre prendere atto e documentare le disposizioni del contraente in materia di procure.
- ⁴ In caso di relazioni d'affari con intermediari finanziari ai sensi degli articoli 24 rispettivamente 33, in luogo della procedura di cui ai capoversi 1 – 3 è possibile lo scambio di registri di firme, chiavi elettroniche o altri supporti comunemente utilizzati nelle attività operative.

- ⁵ Qualora la verifica dell'identità delle persone che effettuano l'apertura o la presa di conoscenza delle disposizioni in materia di procure sia già stata effettuata nel contesto di una relazione in essere, tali operazioni non devono essere nuovamente ripetute.

Art. 16 Identificazione per le società semplici, le società in fase di costituzione e i trustee

- ¹ Per le società semplici, ai fini dell'apertura della relazione d'affari è necessario identificare a scelta le seguenti persone:
- a) tutti i soci; oppure
 - b) almeno un socio, nonché le persone titolari di diritto di firma nei confronti della banca; oppure
 - c) per le società semplici che perseguono lo scopo di salvaguardare mediante un'azione comune gli interessi dei propri membri o dei propri beneficiari, oppure che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benefico, ricreativo o di natura simile, soltanto le persone titolari di diritto di firma nei confronti della banca.
- ² Per le società in fase di costituzione, devono essere identificate le persone che effettuano l'apertura della relazione d'affari.
- ³ Per le relazioni di trust deve essere identificato il trustee. Inoltre, il trustee è tenuto a confermare per iscritto di essere autorizzato ad aprire per conto del trust una relazione d'affari presso la banca.

Art. 17 Persone giuridiche generalmente conosciute, società di persone e autorità

- ¹ Qualora l'identità di una persona giuridica, di una società di persone o di un'autorità come controparte sia generalmente nota, in luogo della procedura di cui agli articoli 12 – 15 è possibile registrare agli atti che l'identità è comunemente conosciuta. L'identità è da ritenere come generalmente conosciuta soprattutto quando il contraente è una società aperta al pubblico oppure risulta legato in modo diretto o indiretto a una società di questo tipo.
- ² La procedura semplificata ai sensi del capoverso 1 è inammissibile per società di sede, salvo laddove queste non siano legate in modo diretto o indiretto a una società aperta al pubblico.

Sezione 4 Forme particolari di identificazione

Art. 18 Titolari di conto minorenni e conti per garanzia di locazione

Non è necessario procedere all'identificazione del contraente in caso di apertura di:

- a) un conto, un deposito o un libretto a nome di un minorenne da parte di una persona terza maggiorenne; in questo caso va invece accertata l'identità della persona maggiorenne che richiede l'apertura; l'articolo 7 è applicabile per analogia. L'identità del minorenne deve essere accertata qualora sia egli stesso a effettuare l'apertura di un conto, deposito o libretto;
- b) di un conto per garanzia di locazione relativo a un oggetto di locazione situato in Svizzera.

Art. 19 Identificazione interna a un gruppo

Se l'identità del contraente è già stata accertata all'interno del gruppo in maniera equivalente, ovvero applicando uno standard di diligenza conforme alla presente Convenzione, non è necessario ripetere la procedura secondo gli articoli 9 – 16. In questi casi, le unità del gruppo direttamente interessate devono disporre delle copie dei documenti originali d'identificazione. Sono fatti salvi i casi in cui le disposizioni legali non consentono questo trasferimento di dati.

Capitolo 3: Accertamento dell'avente diritto economico su persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 20 Accertamento dei detentori del controllo

- ¹ Se una persona giuridica o una società di persone attiva sul piano operativo ha detentori del controllo con una partecipazione al capitale o ai diritti di voto pari o superiore al 25%, gli stessi devono essere accertati per iscritto.
- ² In linea di principio, come detentori del controllo devono essere designate delle persone fisiche.
- ³ Qualora non siano presenti detentori di controllo secondo la definizione del capoverso 1, è necessario determinare le persone fisiche che esercitano il controllo sulla società con un'altra modalità palesemente individuabile.
- ⁴ Qualora non siano presenti detentori di controllo secondo le definizioni dei capoversi 1 e 3, deve essere determinata in loro vece a titolo sostitutivo la persona incaricata della direzione operativa.
- ⁵ Questo vale per:
 - a) l'apertura di conti o di libretti;
 - b) l'apertura di depositi;
 - c) l'espletamento di operazioni fiduciarie;
 - d) l'accettazione di mandati per amministrare patrimoni depositati presso terze persone;
 - e) l'esecuzione di affari commerciali tramite titoli, divise così come metalli preziosi e altre merci (commodities) di importo superiore a 25 000 franchi. È esclusa l'esecuzione di transazioni commerciali per conto di controparti per le quali la banca non opera come istituto depositario, laddove le operazioni di pagamento e di consegna passino attraverso un'altra banca;
 - f) operazioni di cassa per importi superiori a 25 000 franchi.
- ⁶ Restano fatte salve le disposizioni derogatorie riportate nella seconda sezione del terzo capitolo (articoli 22 – 26).

Art. 21 Indicazioni da documentare

- ¹ Il contraente è tenuto a confermare mediante dichiarazione scritta il cognome, nome e indirizzo di domicilio effettivo del detentore di controllo, ovvero deve accertare tali generalità attraverso il formulario K.
- ² Nel caso di un detentore di controllo proveniente da un paese in cui l'indirizzo di domicilio non viene utilizzato, tale indicazione risulta superflua.
- ³ Il formulario K è riportato in allegato alla presente Convenzione di diligenza. La banca ha la facoltà di redigere un proprio formulario con peculiarità tali da soddisfare le proprie particolari esigenze. Tale formulario deve presentare un contenuto equivalente al modello.

Sezione 2 Deroghe all'obbligo di accertamento

Art. 22 Società quotate in borsa

Le società quotate in borsa non devono presentare alcuna dichiarazione circa i detentori di controllo. Resta fatto salvo quanto disposto all'articolo 24 capoverso 2.

Art. 23 Autorità

Le autorità non sono tenute a presentare alcuna dichiarazione circa i detentori di controllo.

Art. 24 Banche e altri intermediari finanziari come contraenti

- ¹ Le banche, i commercianti di valori mobiliari, le direzioni di fondi d'investimento, le società di assicurazione sulla vita, le società di investimento LICol e i gestori patrimoniali LICol, nonché gli istituti di previdenza professionale esonerati dall'obbligo fiscale con sede in Svizzera non devono presentare alcuna dichiarazione circa i detentori del controllo.
- ² Banche, commercianti di valori mobiliari nonché ulteriori intermediari finanziari con sede e/o domicilio all'estero sono tenuti a presentare una dichiarazione circa i detentori del controllo qualora non siano assoggettati a un'adeguata vigilanza prudenziale e a un'opportuna regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Art. 25 Ulteriori deroghe all'obbligo di accertamento

- ¹ Le società e le associazioni che perseguono lo scopo di salvaguardare mediante un'azione comune gli interessi dei propri membri o dei propri beneficiari, oppure che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benefico, ricreativo (o di natura simile), non sono tenute a presentare una dichiarazione circa i detentori del controllo, nella misura in cui esse perseguano unicamente i suddetti obiettivi e non presentino alcuna attinenza riconoscibile con paesi a rischio elevato.
- ² Le società semplici non sono tenute a presentare alcuna dichiarazione circa i detentori di controllo.

Art. 26 Comunioni di proprietà per piani e comunioni di comproprietari

Per le comunioni di proprietari per piani, le comunioni di comproprietari iscritte nel registro fondiario e le ulteriori comunioni con finalità analoghe non è necessario procedere all'accertamento dei detentori del controllo.

Capitolo 4: Accertamento dell'avente diritto economico sui valori patrimoniali

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 27 Accertamento dell'avente diritto economico

- ¹ La banca richiede al contraente una dichiarazione circa l'identità dei soggetti aventi diritto economico sui valori patrimoniali.
- ² Come aventi diritto economico sui valori patrimoniali devono essere determinate in linea di principio delle persone fisiche.
- ³ Questo vale per:
 - a) l'apertura di conti o di libretti;
 - b) l'apertura di depositi;
 - c) l'espletamento di operazioni fiduciarie;
 - d) l'accettazione di mandati per amministrare patrimoni depositati presso terze persone;
 - e) l'esecuzione di affari commerciali tramite titoli, divise così come metalli preziosi e altre merci (commodities) di importo superiore a 25 000 franchi. È esclusa l'esecuzione di transazioni commerciali per conto di controparti per le quali la banca non opera come istituto depositario, laddove le operazioni di pagamento e di consegna passino attraverso un'altra banca;
 - f) le operazioni di cassa di importo superiore a 25 000 franchi.
- ⁴ Se una relazione d'affari con una persona fisica viene aperta per corrispondenza è necessario in ogni caso richiedere la presentazione di un'apposita dichiarazione sul formulario A. Sono esentati da tale obbligo i casi speciali di cui all'articolo 18.
- ⁵ Restano fatte salve le disposizioni derogatorie riportate nella seconda sezione del quarto capitolo (articoli 29 – 36).

Art. 28 Indicazioni da documentare

- ¹ Se il contraente dichiara che l'avente diritto economico è un soggetto terzo, deve annotarne il nome, il cognome, la data di nascita, la nazionalità nonché l'indirizzo di domicilio effettivo, ovvero, se si tratta di una persona giuridica, la ragione sociale nonché l'indirizzo e lo stato in cui è ubicata sede, utilizzando il formulario A.
- ² Qualora un avente diritto economico provenga da un paese in cui data di nascita o indirizzo di domicilio non vengono utilizzati, tali indicazioni sono superflue.

- ³ Se la banca dispone dei dati di cui al capoverso 1, essa può registrarli in via eccezionale in una nota informativa, rinunciando alla presentazione di un formulario A. Un'eccezione si configura in particolare laddove il contraente non possa essere contattato in maniera tempestiva o risulti rintracciabile soltanto con difficoltà al fine di presentare un formulario A entro i termini previsti, ovvero laddove egli intrattenga già un'altra relazione d'affari con la banca.
- ⁴ In via eccezionale, i dati necessari riguardo l'avente diritto economico possono essere presentati anche mediante fotocopia semplice dei documenti di identificazione, oppure mediante fotocopia semplice di un altro documento emesso da un'autorità ufficiale ai sensi degli articoli 9 e segg. In questi casi, sul formulario A devono essere indicati almeno il cognome e il nome ovvero la ragione sociale della ditta dell'avente diritto economico.
- ⁵ Il formulario A è riportato in allegato alla presente Convenzione di diligenza. La banca ha la facoltà di redigere un proprio formulario con peculiarità tali da soddisfare le proprie particolari esigenze. Tale formulario deve tuttavia presentare un contenuto equivalente al modello.
- ⁶ La banca può riportare i numeri di conto / di deposito su un formulario già compilato e firmato anche in un secondo tempo.
- ⁷ I capoversi 1, 2, nonché da 4 a 6 sono applicabili in analogia per i formulari I, S e T.

Sezione 2 Deroche all'obbligo di accertamento

Art. 29 Persone fisiche

Qualora la banca non nutra dubbi circa il fatto che il contraente è identico all'avente diritto economico, essa è esonerata dall'obbligo di accertamento ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1. La banca deve attestata tale circostanza in modo adeguato.

Art. 30 Persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo e non quotate in borsa

La banca deve richiedere alle persone giuridiche e alle società di persone attive sul piano operativo e non quotate in borsa la presentazione di una dichiarazione circa la titolarità del diritto economico sui valori patrimoniali soltanto se la persona giuridica o la società di persone attiva sul piano giuridico e non quotata in borsa dichiara di detenere i valori patrimoniali depositati presso la banca per conto di un determinato soggetto terzo.

Art. 31 Società quotate in borsa

Le società quotate in borsa non devono presentare alcuna dichiarazione circa la titolarità del diritto economico. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 33, capoversi 2 e 3.

Art. 32 Autorità

Le autorità non sono tenute a presentare alcuna dichiarazione circa la titolarità del diritto economico.

Art. 33 Banche e altri intermediari finanziari come contraenti

- ¹ Le banche, i commercianti di valori mobiliari, le direzioni di fondi d'investimento, le società di assicurazione sulla vita (fatto salvo quanto disposto all'articolo 42), le società di investimento LICol e i gestori patrimoniali LICol, nonché gli istituti di previdenza professionale esonerati dall'obbligo fiscale con sede in Svizzera non devono presentare alcuna dichiarazione circa gli aventi diritto economico.
- ² Le banche e i commercianti di valori mobiliari con sede rispettivamente domicilio all'estero sono tenuti a presentare una dichiarazione circa gli aventi diritto economico qualora detengano sottoconti a favore di clienti non nominati e non siano assoggettati a un'adeguata vigilanza e regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
- ³ Gli ulteriori intermediari finanziari con sede rispettivamente domicilio all'estero sono tenuti a presentare una dichiarazione circa gli aventi diritto economico qualora non siano assoggettati a un'adeguata vigilanza prudenziale e a un'opportuna regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
- ⁴ Qualora risultino indicazioni circa abusi da parte di una banca, di un commerciante di valori mobiliari o di un altro intermediario finanziario, oppure esistano avvisi generali dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o dell'ASB su singoli istituti o su istituti di un determinato paese, è necessario richiedere anche a quest'ultimi dichiarazioni circa la titolarità del diritto economico oppure adottare altri provvedimenti.

Art. 34 Società semplici

- ¹ Qualora in una relazione d'affari con soci di una società semplice i soci stessi siano gli aventi diritto economico, non è necessario ottenere alcuna dichiarazione circa le persone aventi diritto economico laddove l'identificazione dei soci sia stata effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 capoverso 1 lettera a, e il diritto economico dei soci della società semplice venga accertato per iscritto.

- ² Nel caso delle società semplici con più di quattro soci, le quali perseguono lo scopo di salvaguardare mediante un'azione comune gli interessi dei propri membri o dei propri beneficiari, oppure si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benefico, ricreativo o di natura simile, la titolarità del diritto economico non deve essere accertata a condizione che tali soggetti perseguano esclusivamente gli scopi suindicati e non presentino alcuna attinenza con paesi a rischio elevato.
- ³ Qualora la società semplice dichiara di detenere per conto di un soggetto terzo i valori patrimoniali depositati presso la banca, tale soggetto terzo deve essere accertato come avente diritto economico ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1.

Art. 35 Comunioni di proprietà per piani e comunioni di comproprietari

Per le comunioni di proprietari per piani, le comunioni di comproprietari iscritte nel registro fondiario e le ulteriori comunioni con finalità analoghe non è necessario procedere all'accertamento della titolarità del diritto economico.

Art. 36 Persone soggette al segreto professionale

- ¹ La banca può astenersi dal determinare l'avente diritto economico per conti o depositi aperti a nome di avvocati e notai o studi legali organizzati in forma societaria e studi notarili, autorizzati ad esercitare in Svizzera per conto dei propri clienti, nella misura in cui tali avvocati/notai confermino per iscritto nei confronti della banca che
- a) non sono essi stesso gli aventi diritto economico sui valori patrimoniali; e
 - b) sono assoggettati in qualità di avvocato o notaio alla rispettiva legislazione cantonale e federale in materia; e
 - c) sono assoggettati al segreto professionale previsto dalla legge (articolo 321 CP) per quanto concerne i valori patrimoniali depositati; e
 - d) il conto/deposito serve esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di avvocatura rispettivamente notarile.
- ² La conferma scritta deve essere effettuata mediante il formulario R.
- ³ Qualora la banca constati che tale dichiarazione è stata utilizzata in modo indebito, deve esigere dal contraente la dichiarazione per la determinazione dell'avente diritto economico, facendo compilare il formulario A. Se la dichiarazione riguardante l'avente diritto economico non viene presentata, è necessario interrompere le relazioni d'affari.

Sezione 3 Obblighi di accertamento particolari

Art. 37 Conti e depositi collettivi

- ¹ Per i conti e i depositi collettivi, il contraente è tenuto a consegnare alla banca un elenco completo degli aventi diritto economico sui valori patrimoniali, completo delle indicazioni previste all'articolo 28, comunicandole tempestivamente ogni cambiamento a tale riguardo.
- ² Non sono considerati conti collettivi le relazioni di società attive sul piano operativo attraverso le quali vengono svolte transazioni in relazione a servizi professionali. La banca è comunque tenuta a mettere agli atti tale circostanza.

Art. 38 Veicoli di investimento collettivo e società di partecipazione

- ¹ Se il contraente è un veicolo collettivo d'investimento o una società di partecipazione con un numero pari o inferiore a 20 investitori, la banca è tenuta a richiedere una dichiarazione circa le persone aventi diritto economico.
- ² Se il contraente è un veicolo di investimento collettivo o una società di partecipazione con un numero superiore a 20 investitori, la banca deve richiedere una dichiarazione circa le persone aventi diritto economico soltanto se tale veicolo d'investimento collettivo o società di partecipazione non risulta assoggettato/a a una forma di vigilanza e regolamentazione adeguata per quanto concerne la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
- ³ Sono considerati come non assoggettati a un'adeguata vigilanza e regolamentazione in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ai sensi del capoverso 2 i veicoli di investimento collettivo o le società di partecipazione con domicilio in paesi a rischio elevato e in paesi non cooperativi ai sensi della definizione GAFI.
- ⁴ I veicoli di investimento collettivo e le società di partecipazione quotate in borsa non sono tenuti a rilasciare alcuna dichiarazione circa la titolarità del diritto economico.
- ⁵ Allo stesso modo, la banca può rinunciare a effettuare la constatazione dell'avente diritto economico qualora per un veicolo d'investimento collettivo o una società di partecipazioni venga svolto il ruolo di promotore o di sponsor da parte di un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 33, e sia possibile dimostrare l'applicazione di una regolamentazione adeguata in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Art. 39 Società di sede

- ¹ Per le società di sede è necessario ottenere dal contraente mediante il formulario A una dichiarazione circa l'identità dei soggetti aventi diritto economico sui valori patrimoniali.
- ² Ai sensi della presente Convenzione di diligenza, con riserva del capoverso 4, con il concetto di società di sede si intendono tutte le persone giuridiche svizzere o estere, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust/società fiduciarie e tutte le formazioni analoghe che non svolgono attività sul piano operativo.
- ³ Sono considerati indizi per l'esistenza di una società di sede
 - a) l'assenza di uffici propri (ad esempio indirizzo c/o, sede presso un avvocato, una società fiduciaria o una banca); oppure
 - b) l'assenza di personale proprio impiegato.

Qualora la banca non classifichi il contraente come società di sede nonostante la presenza di uno o di entrambi gli indizi, è necessario mettere agli atti i motivi alla base di tale decisione.

- ⁴ Non sono considerate società di sede le società che
 - a) perseguono lo scopo di salvaguardare mediante un'azione comune gli interessi dei propri membri o dei propri beneficiari, oppure si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benefico, ricreativo o di natura simile. Esse non sono pertanto tenute a presentare una dichiarazione circa la titolarità del diritto economico, a condizione che perseguano esclusivamente gli obiettivi suindicati;
 - b) detengono una quota maggioritaria in una o più società che svolgono un'attività operativa, e il cui scopo non consiste prevalentemente nell'amministrazione di patrimoni di terzi (holding).
- ⁵ Le società di sede quotate in borsa non sono tenute a presentare alcuna dichiarazione circa la titolarità del diritto economico.
- ⁶ Se la banca conosce l'avente diritto economico e dispone degli estremi secondo l'articolo 28, può astenersi dal far ricorso al formulario A. Essa deve però annotare le sue informazioni.

Art. 40 Fondazioni

- ¹ Le indicazioni necessarie in relazione alle fondazioni devono essere accertate dal contraente mediante un'apposita dichiarazione scritta o un formulario S. Tale dichiarazione deve presentare un contenuto equivalente al modello.
- ² Le associazioni di persone e le entità patrimoniali prive di un avente diritto economico specifico devono essere gestite in analogia alle fondazioni ai sensi del capoverso 1.
- ³ Per le fondazioni attive sul piano operativo, i relativi detentori di controllo devono essere accertati ai sensi degli articoli 20 segg.

Art. 41 Trust

Le indicazioni necessarie in relazione al trust devono essere accertate dal contraente mediante un'apposita dichiarazione scritta o un formulario T. Tale dichiarazione deve presentare un contenuto equivalente al modello.

Art. 42 Assicurazione sulla vita con tenuta di conto/di deposito separata (insurance wrapper)

- ¹ Nei seguenti quattro casi, per un'assicurazione sulla vita del contraente è necessario accertare lo stipulante e, in caso di divergenza dallo stesso, anche il pagatore effettivo del premio:
- a) i valori patrimoniali apportati nell'assicurazione provengono da un rapporto contrattuale immediatamente pregresso tra la singola banca e lo stipulante rispettivamente il pagatore effettivo del premio, ovvero da un rapporto contrattuale di cui questi era il beneficiario economico; oppure
 - b) lo stipulante rispettivamente il pagatore effettivo del premio detiene una procura o un diritto di informazione sul deposito d'investimento; oppure
 - c) i valori patrimoniali apportati nell'assicurazione vengono amministrati conformemente a una strategia d'investimento concordata tra la singola banca e lo stipulante rispettivamente il pagatore effettivo del premio; oppure
 - d) l'impresa di assicurazione non attesta che il prodotto assicurativo è conforme ai requisiti posti a un'assicurazione sulla vita vigenti nel paese di imposizione fiscale o di domicilio dello stipulante, ivi inclusi i requisiti concernenti i rischi biometrici.
- ² L'accertamento dello stipulante rispettivamente del pagatore effettivo del premio deve essere effettuato mediante il formulario I.
- ³ Se la banca apre una relazione sulla base di una conferma dell'impresa di assicurazione secondo cui non è presente nessuno dei casi di cui al capoverso 1, tale conferma deve contenere anche una descrizione delle caratteristiche del prodotto assicurativo in relazione alle lettere da a – d soprariportate.
- ⁴ Qualora nel corso della durata della relazione d'affari la banca constati che lo stipulante rispettivamente il pagatore effettivo del premio è in grado di influenzare direttamente o indirettamente in altro modo le decisioni d'investimento individuali, lo stipulante rispettivamente il pagatore effettivo del premio devono essere accertati per iscritto.

Capitolo 5: Delega e disposizioni in materia di monitoraggio

Sezione 1 Delega

Art. 43 Delega per quanto concerne l'identificazione del contraente, l'accertamento del detentore del controllo e la determinazione dell'avente diritto economico

- ¹ La banca può delegare a persone o società le procedure di identificazione del contraente, accertamento del detentore del controllo come anche la determinazione dell'avente diritto economico mediante un apposito accordo scritto se
 - a) ha debitamente istruito queste ultime sui compiti da svolgere; e
 - b) è in grado di controllare se le procedure di identificazione del contraente, accertamento del detentore del controllo e determinazione dell'avente diritto economico vengono svolte correttamente.
- ² La persona incaricata è tenuta a trasmettere alla banca la documentazione relativa all'identificazione ed eventualmente al detentore del controllo o all'avente diritto economico, confermando che le copie inoltrate sono conformi con gli originali.
- ³ È esclusa qualsiasi pratica di sottodelega come pure di apertura per corrispondenza da parte della persona incaricata.
- ⁴ All'interno di un gruppo rispettivamente di un conglomerato nonché in caso di delega a un altro intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 33, laddove questi sia assoggettato a un'adeguata vigilanza prudenziale e a un'opportuna regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le operazioni di identificazione del contraente ovvero di accertamento del detentore del controllo o determinazione dell'avente diritto economico possono essere delegate anche senza particolari indicazioni in forma scritta.

Sezione 2 Obblighi di documentazione

Art. 44 Obbligo di garanzia

- ¹ La banca è tenuta a garantire che l'espletamento della procedura di identificazione del contraente, l'accertamento del detentore del controllo e la determinazione dell'avente diritto economico siano correttamente documentati. I necessari atti di identificazione devono essere debitamente conservati.

- ² L'obbligo di documentazione contempla la necessità accertarsi che i documenti siano pervenuti o risultino disponibili, attestando tale fattispecie nel sistema della banca in modo comprensibile.

Art. 45 Tempistica di adempimento dell'obbligo di documentazione

In linea di principio, prima che un conto possa essere utilizzato è necessario presentare, integralmente e nella forma richiesta, tutti i documenti necessari all'identificazione del contraente, all'accertamento del detentore del controllo e alla determinazione dell'avente diritto economico. Qualora manchino soltanto singole indicazioni e/o documenti, il conto in questione può essere utilizzato in via eccezionale, ma tali dati e/o documenti devono essere reperiti il prima possibile. Al più tardi dopo 90 giorni, il conto deve essere bloccato per tutte le uscite finché la banca non è in possesso di tutti i documenti mancanti. La banca ha inoltre facoltà di estinguere la relazione d'affari, nella misura in cui gli articoli 9 segg. LRD non impediscano tale scioglimento.

Sezione 3 Obblighi di ripetizione

Art. 46 Ripetizione degli obblighi di diligenza previsti dalla presente Convenzione

- ¹ La banca è tenuta a ripetere l'identificazione del contraente nonché la constatazione del detentore del controllo o dell'avente diritto economico, qualora sussistano dubbi
- a) riguardanti l'esattezza delle indicazioni date sull'identità del contraente;
 - b) se il detentore del controllo è ancora lo stesso;
 - c) se l'avente diritto economico è ancora lo stesso;
 - d) se le dichiarazioni presentate mediante i formulari A, I, K, R, S e T sono corrette
- e non è stato possibile eliminare tali dubbi mediante opportuni chiarimenti ulteriori.
- ² La banca è tenuta a interrompere quanto prima le relazioni d'affari in essere con il contraente qualora constati che è stata ingannata in sede di identificazione del contraente o che le sono state fornite scientemente indicazioni errate circa il detentore del controllo o l'avente diritto economico, ovvero qualora anche dopo lo svolgimento della procedura ai sensi del capoverso 1 sussistano ancora dubbi in merito alle indicazioni fornite dal contraente.
- ³ La relazione d'affari con il contraente non può essere più interrotta qualora risultino soddisfatti i presupposti dell'obbligo di comunicazione (articolo 9 LRD).

Capitolo 6: Divieto di assistenza attiva alla fuga di capitali

Art. 47 Fuga di capitali

La banca non può prestare alcuna assistenza attiva al trasferimento di capitali da paesi la cui legislazione ne limita il collocamento all'estero.

Art. 48 Concetto di fuga di capitali

- ¹ La fuga di capitali è un trasferimento non autorizzato di capitali sotto forma di divise, banconote o cartevalori, da un paese che vieta o limita a carico dei residenti tale trasferimento all'estero.
- ² Il semplice obbligo di notifica relativo all'esportazione di valuta non è considerato una limitazione alla circolazione dei capitali.

Art. 49 Trasferimento di capitali all'estero

L'articolo 47 non trova applicazione per il trasferimento di capitali dalla Svizzera all'estero.

Art. 50 Forme di assistenza attiva

Sono considerate forme di assistenza attiva:

- a) l'organizzazione di incontri con clienti all'estero, fuori dai locali della banca, allo scopo di ricevere fondi;
- b) la partecipazione all'organizzazione all'estero di operazioni di compensazione, quando la banca sa, o dovrebbe sapere in base alle circostanze complessive, che la compensazione è strumentale alla fuga di capitali;
- c) la collaborazione attiva con persone e società che organizzano per conto di terzi la fuga di capitali, o prestano servizi a questo fine mediante
 - i) conferimento di ordini;
 - ii) promessa di provvigioni;
 - iii) tenuta dei loro conti quando alla banca è noto che le persone e le società in questione utilizzano tali conti allo scopo professionale di aiutare la fuga di capitali;
- d) il fatto di dare al contraente informazioni sulle persone e società di cui alla lettera c.

Art. 51 Visite ai clienti all'estero

Le visite ai clienti all'estero sono autorizzate, purché l'incaricato della banca non accetti fondi il cui trasferimento è vietato, non dia consigli per il trasferimento illegale dei capitali, né partecipi a operazioni di compensazione.

Art. 52 Accettazione di valori patrimoniali in Svizzera

Per il resto, in Svizzera i valori patrimoniali dei clienti esteri possono essere regolarmente accettati.

Capitolo 7: Divieto di assistenza attiva all'evasione fiscale e a pratiche analoghe

Art. 53 Evasione fiscale e pratiche analoghe

La banca non può favorire le manovre fraudolente dei propri contraenti nei confronti delle autorità svizzere o straniere, in particolare verso le autorità fiscali, mediante attestazioni incomplete o che in altro modo possano indurre in errore.

Art. 54 Attestazioni incomplete o fuorvianti

- ¹ È vietato il rilascio di attestazioni incomplete, o che in altro modo possano indurre in errore, al contraente stesso ovvero, dietro sua richiesta, direttamente ad autorità svizzere o straniere.
- ² Per autorità si intendono in particolare le autorità fiscali, gli uffici doganali, le autorità valutarie e di vigilanza sulle banche come pure le autorità incaricate dell'istruzione del procedimento penale.

Art. 55 Attestazioni realizzate a un determinato scopo e relative modifiche

- ¹ Sono soggette al divieto le attestazioni particolari che il contraente richiede allo scopo di presentare alle autorità.
- ² Le attestazioni consuete, quali gli estratti conto e di deposito, gli avvisi di accredito e di addebito, i conteggi per operazioni in divise, i conteggi per le cedole e per le operazioni di borsa, non devono essere modificati dalla banca in modo da consentire manovre fraudolente.

Art. 56 Concetto di attestazione incompleta

- ¹ Le attestazioni sono incomplete quando, allo scopo di ingannare le autorità, vengono omessi fatti rilevanti, ad esempio quando la banca, a richiesta del contraente, omette una o più posizioni in una attestazione speciale o in un estratto conto o di deposito.
- ² Negli estratti conto o di deposito non è necessario indicare che per il medesimo contraente sono in essere altri conti o depositi.

Art. 57 Concetto di attestazione fuorviante

Le attestazioni possono indurre in errore quando, allo scopo di ingannare le autorità, si espongono fatti in forma non vera ad esempio mediante:

- a) date false, importi falsi, corsi fittizi o indicazione falsa dei destinatari di accrediti rispettivamente di addebiti;
- b) attestazioni di crediti o debiti fittizi (indipendentemente dal fatto che l'attestazione corrisponda o meno alla contabilità della banca);
- c) messa a disposizione di conti di proprietà della banca, laddove ciò si traduca per il contraente in una riduzione degli oneri fiscali dovuti.

Capitolo 8: Disposizioni d procedurali e di verifica

Art. 58 Applicabilità

Con la sottoscrizione della presente convenzione di diligenza, la banca dichiara di assoggettarsi alle disposizioni procedurali e di verifica di seguito riportate.

Sezione 1 Procedimento

Art. 59 Controllo da parte della società di audit

- ¹ Attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione di diligenza, la banca incarica e autorizza la propria società di audit a verificare nell'ambito della revisione obbligatoria ai sensi della Circolare FINMA 13/3 il rispetto della Convenzione stessa ai sensi del capoverso 2, nonché a notificare la constatazione dell'eventuale violazione della Convenzione secondo le modalità di cui ai capoversi 3 e 4.
- ² Il controllo circa il rispetto della presente Convenzione di diligenza viene effettuato sulla base di verifiche con ampiezza di audit "audit" (numero marginale 33 della Circolare FINMA 13/3). Sono oggetto di dette verifiche le relazioni d'affari di nuova apertura rispetto al momento della verifica dell'audit precedente. Ai fini della definizione del volume dei controlli a campione, così come ai fini dell'audit stesso, deve essere applicato un approccio orientato al rischio. A tale scopo, vanno presi in considerazione in particolare la tipologia dell'attività operativa, nonché il numero e la portata delle relazioni d'affari di nuova apertura rispetto al momento dell'ultimo audit. Le attività di verifica sono coordinate con l'audit interno della banca. La società di audit è tenuta a vagliare almeno la metà del volume delle prove a campione.
- ³ Qualora vengano constatati casi di lieve entità ai sensi dell'articolo 63, la società di audit impone alla banca un termine di ripristino di durata massima pari a sei mesi a partire dal momento della comunicazione. Dietro richiesta debitamente motivata, tale termine può essere esteso una sola volta. Qualora la carenza riscontrata non venga eliminata entro il termine previsto, la società di audit è tenuta a darne notifica alla commissione di sorveglianza nonché alla FINMA. Detta notifica deve essere effettuata entro un mese dopo la scadenza del termine di ripristino.
- ⁴ Qualora la società di audit rilevi violazioni contro le prescrizioni della Convenzione di diligenza non classificabili come casi di lieve entità ai sensi dell'articolo 63, è tenuta a darne notifica alla commissione di sorveglianza nonché alla FINMA. Detta notifica deve essere effettuata entro un mese dalla constatazione della violazione.

Art. 60 Procedura d'indagine

- ¹ In caso di sospetto delle violazioni contrattuali, l'inquirente conduce su incarico della commissione di sorveglianza le necessarie indagini e sottopone all'attenzione della commissione stessa una richiesta per lo svolgimento di una procedura sanzionatoria e/o per l'archiviazione integrale o parziale della procedura stessa. Unitamente alla suddetta richiesta, l'inquirente inoltra alla commissione di vigilanza anche gli atti relativi alla procedura d'indagine.
- ² L'inquirente accerta se le disposizioni della CDB sono state violate, ma non è di sua competenza chiarire in via pregiudiziale se sussiste una violazione delle disposizioni dell'ORD-FINMA.
- ³ Nella sua richiesta di informazioni, l'inquirente deve comunicare chiaramente alla banca per quale motivo essa è coinvolta nell'indagine.
- ⁴ In presenza di casi di lieve entità ai sensi dell'articolo 63, l'inquirente è autorizzato ad archiviare la procedura di indagine se la banca riconosca la presenza di una violazione della Convenzione di diligenza e si impegni a rimuovere la carenza riscontrata entro sei mesi e a farsi carico dei costi dell'indagine. Dietro richiesta debitamente motivata, tale termine può essere esteso una sola volta. Qualora la carenza riscontrata non venga eliminata entro il suddetto termine, il procedimento viene portato avanti. L'interruzione di un'indagine deve essere motivata per iscritto e comunicata sia alla banca direttamente interessata che alla commissione di sorveglianza.
- ⁵ L'ASB disciplina nell'ambito di un apposito regolamento la procedura di indagine, la posizione degli inquirenti e quella delle banche sotto indagine.

Art. 61 Procedimento sanzionatorio

- ¹ La commissione di sorveglianza è responsabile al fine di accertare e punire le violazioni della presente Convenzione di diligenza, e a tale riguardo conduce il procedimento sanzionatorio. In presenza di una violazione, la commissione determina nell'ambito di un opportuno procedimento sanzionatorio la pena convenzionale adeguata in applicazione dell'articolo 64 e/o archivia del tutto o in parte il procedimento stesso.
- ² Qualora una banca rifiuti di collaborare alle indagini della commissione di sorveglianza o di un inquirente, la commissione stessa può comminare una pena convenzionale ai sensi dell'articolo 64.
- ³ La commissione di sorveglianza comunica le proprie decisioni alla FINMA.
- ⁴ Se la banca rea dell'infrazione si sottomette alla decisione della commissione di sorveglianza, il procedimento si conclude. In caso contrario, è necessario avviare e svolgere la procedura arbitrale ai sensi dell'articolo 68.

- ⁵ La commissione di sorveglianza disciplina la procedura di sua competenza mediante un apposito regolamento, determinando inoltre le modalità di accollo dei costi. L'incasso delle spese procedurali e dei costi di indagine compete alla commissione di sorveglianza.

Art. 62 Procedura abbreviata

- ¹ Nei casi che presentano una configurazione semplice, la banca può richiedere una procedura abbreviata attraverso un'autodenuncia alla commissione di sorveglianza. A tale richiesta deve essere allegato il rapporto di una società di audit.
- ² La commissione di sorveglianza decide in via definitiva circa l'attuazione della procedura abbreviata.
- ³ Se la commissione di sorveglianza non è in grado di giungere a una decisione sulla base di elementi quali l'autodenuncia della banca, il rapporto della società di audit e i dati bancari acclusi, la procedura di indagine viene condotta in via ordinaria.
- ⁴ Qualora la commissione di sorveglianza decida a favore dell'attuazione della procedura abbreviata, essa stabilisce un'adeguata pena convenzionale in applicazione dell'articolo 64 e/o archivia del tutto o in parte il procedimento stesso. La commissione sottopone alla banca la propria decisione nell'atto dispositivo. La banca ha la possibilità di richiedere entro dieci giorni presso la commissione di vigilanza una motivazione scritta della decisione.
- ⁵ Laddove venga richiesta una motivazione scritta, il termine per il pagamento della pena convenzionale inizia a decorrere con la consegna della motivazione.

Sezione 2 Disposizioni in materia di sanzioni

Art. 63 Casi di lieve entità

Nei casi di lieve entità la procedura a carico della banca rea dell'infrazione deve essere archiviata senza la comminazione di sanzioni. Un caso di lieve entità si configura in particolare quando, nonostante l'esistenza di carenze formali, viene comunque raggiunto lo scopo della Convenzione di diligenza ossia l'identificazione del contraente, l'accertamento del detentore del controllo e la determinazione della titolarità del diritto economico. Si è in presenza di un caso di lieve entità ad esempio

- a) quando per l'identificazione di una persona giuridica o di una società di persone vengono utilizzati documenti la cui emissione risale a oltre dodici mesi prima;
- b) se è stato utilizzato un formulario A incompleto o non correttamente compilato, nella misura in cui cognome e nome (rispettivamente ragione sociale) dell'avente diritto economico siano comunque correttamente riportati e il contraente abbia

- firmato il documento; la stessa disposizione trova applicazione per analogia ai formulari I, K, S e T compilati in modo incompleto;
- c) se i valori patrimoniali registrati nella relazione in questione non superano l'importo di 25 000 franchi;
 - d) se l'esistenza di una fattispecie non è stata accertata in modo adeguato rispettivamente non è stata messa correttamente agli atti, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia.

Art. 64 Infrazione della Convenzione di diligenza

- ¹ In caso di infrazione della Convenzione di diligenza, alla banca rea dell'infrazione stessa può essere comminata una pena convenzionale a favore dell'ASB per un importo fino a dieci milioni di franchi. Nel determinare la pena convenzionale viene tenuto debitamente conto della gravità dell'infrazione, del grado di colpa e della situazione finanziaria della banca. Oltre a ciò si deve tenere conto dei provvedimenti sanzionati da altre istanze nello stesso caso. L'ammontare della pena convenzionale viene stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 61 ed eventualmente secondo quella di cui all'articolo 62.
- ² Previa copertura dell'eventuale disavanzo risultante dal consuntivo dei costi, l'ASB devolve l'ammontare della pena convenzionale per scopi di pubblica utilità di sua scelta.

Art. 65 Prescrizione estintiva

Le infrazioni alla Convenzione di diligenza che risalgono a oltre cinque anni non sono più perseguibili. Nel corso della procedura il termine di prescrizione viene congelato.

Sezione 3 Organizzazione

Art. 66 Commissione di sorveglianza

- ¹ Per stabilire e punire le infrazioni alla presente Convenzione di diligenza ai sensi dell'articolo 61, l'ASB istituisce una commissione di sorveglianza, composta almeno da cinque persone. La maggioranza dei membri della commissione di sorveglianza deve essere indipendente.
- ² La commissione di sorveglianza elegge uno o più segretari e ne definisce i compiti.
- ³ La durata del mandato è pari a cinque anni. La durata del mandato può essere prolungata di un anno da parte del Consiglio di amministrazione dell'ASB. Il rinnovo del mandato è consentito. Sono eleggibili come membri della commissione di sorveglianza e come segretari soltanto le persone che non abbiano ancora compiuto il 70° anno di età. Qualora vengano compiuti 70 anni nel corso della durata del mandato, l'incarico può essere concluso.

- ⁴ In qualità di mandatari ai sensi dell'articolo 47 LBCR, i membri della commissione di vigilanza e i segretari devono mantenere il più stretto riserbo sulle fattispecie di cui sono venuti a conoscenza durante il procedimento di indagine e sanzionatorio. La banca non può far valere il segreto bancario nei confronti della commissione di sorveglianza.
- ⁵ La commissione di sorveglianza, nel rispetto del segreto bancario e commerciale, informa periodicamente le banche e l'opinione pubblica circa la prassi adottata nelle sue delibere.
- ⁶ La commissione di sorveglianza può, d'intesa con il consiglio di amministrazione dell'ASB, emanare all'attenzione delle banche apposite norme interpretative relative alla Convenzione di diligenza. Le banche presentano le relative domande all'ASB.

Art. 67 Inquirenti

- ¹ L'ASB designa uno o più inquirenti, i quali in caso di sospetto di violazione contrattuale conducono le necessarie indagini e ai sensi dell'articolo 60 presentano alla commissione di sorveglianza una richiesta finalizzata all'esecuzione di una procedura sanzionatoria, oppure interrompono il procedimento entro il proprio ambito di competenza.
- ² La durata del mandato è pari a cinque anni. La durata del mandato può essere prolungata di un anno da parte del Consiglio di amministrazione dell'ASB. Il rinnovo del mandato è consentito. Sono eleggibili soltanto le persone che non abbiano ancora compiuto il 70° anno di età. Qualora vengano compiuti 70 anni nel corso della durata del mandato, l'incarico può essere concluso.
- ³ In qualità di mandatari ai sensi dell'articolo 47 LBCR, gli inquirenti devono mantenere il più stretto riserbo sulle fattispecie di cui sono venuti a conoscenza durante il procedimento di indagine e sanzionatorio. Le banche non possono far valere il segreto bancario nei confronti degli inquirenti.

Sezione 4 Procedura arbitrale

Art. 68 Procedura arbitrale

- ¹ Se la pena convenzionale, fissata in modo adeguato dalla commissione di sorveglianza, non è pagata nel termine stabilito, un tribunale arbitrale con sede a Basilea, su denuncia dell'ASB nei confronti della banca in questione, decide definitivamente circa l'esistenza di una trasgressione della Convenzione di diligenza e, ove necessario, sulla pena convenzionale da comminare. Per questo scopo le banche eleggono il foro giudiziario a Basilea.

- ² L'ASB e la banca designano ciascuna un giudice arbitrale. Successivamente i due giudici arbitrali così eletti designano insieme il presidente del tribunale arbitrale.
- ³ La procedura arbitrale è aperta con la designazione da parte dell'ASB del giudice arbitrale di sua competenza.
- ⁴ Qualora la banca in questione non abbia designato il proprio giudice arbitrale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell'ASB riguardante l'apertura della procedura arbitrale, ovvero nel caso in cui i due giudici arbitrali non si accordino sulla scelta del presidente del tribunale arbitrale entro trenta giorni dall'accettazione del mandato di giudice arbitrale, su istanza di una delle parti sarà il Tribunale di appello ("Appellationsgericht") del Cantone Basilea-Città a provvedere alla nomina.
- ⁵ Qualora un giudice arbitrale risulti impossibilitato a esercitare le sue funzioni per una qualsiasi ragione, la parte che lo ha designato dovrà nominare un nuovo giudice arbitrale entro un periodo di trenta giorni. Altrimenti, su istanza dell'altra parte, a tale nomina provvederà il Tribunale di appello del Cantone Basilea-Città.
- ⁶ Qualora il presidente del tribunale arbitrale risulti impossibilitato a esercitare le sue funzioni per una qualsiasi ragione, i giudici arbitrali dovranno designare un nuovo presidente entro un periodo di trenta giorni. Altrimenti, su istanza di una parte, a tale nomina provvederà il Tribunale di appello del Cantone di Basilea-Città.
- ⁷ In caso di sostituzione di un giudice arbitrale conformemente ai capoversi 5 e 6 precedenti, gli atti procedurali ai quali ha partecipato il giudice arbitrale sostituito permarranno validi.
- ⁸ Fatte salve le norme imperative contrarie del Codice di procedura civile svizzero, soltanto trovano applicazione le disposizioni ivi dettate, a meno che le parti, o in loro difetto il tribunale arbitrale, non abbiano stabilito regole procedurali di diverso tenore.
- ⁹ In qualità di mandatari ai sensi dell'articolo 47 LBCR, i giudici arbitrali devono mantenere il più stretto riserbo sulle fattispecie di cui sono venuti a conoscenza durante la procedura arbitrale. Le banche non possono far valere il segreto bancario nei confronti dei giudici arbitrali.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 69 Entrata in vigore

- ¹ La presente Convenzione di diligenza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
- ² L'ASB e ciascuna banca firmataria possono recedere dalla Convenzione di diligenza rispettando un termine di preavviso di tre mesi per la fine di ogni anno contrattuale, ma non prima del 31 dicembre 2020.
- ³ Previo accordo con la FINMA o su richiesta della stessa, l'ASB si riserva il diritto di notificare alle banche eventuali disposizioni integrative per l'intera durata della Convenzione.
- ⁴ L'ASB si riserva il diritto di modificare unilateralmente o di abrogare il sistema delle sanzioni (articoli 58 – 68), qualora nuove disposizioni legali o l'evoluzione del diritto dovessero condurre a punire le medesime fattispecie con più sanzioni e in modo iniquo.

Art. 70 Disposizioni transitorie

- ¹ Per le vecchie relazioni d'affari in essere non è necessario sostituire i vecchi formulari.
- ² Conformemente alla procedura disciplinata nella presente Convenzione, vengono parimenti valutate anche le violazioni della "Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche" del 2008.
- ³ La nuova regolamentazione in materia di identificazione del contraente, accertamento del detentore del controllo e determinazione dell'avente diritto economico deve essere applicata se una relazione d'affari viene aperta dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, oppure laddove la procedura di identificazione del contraente e determinazione dell'avente diritto economico ai sensi dell'articolo 46 debba essere ripetuta dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Per le relazioni d'affari in vigore, le nuove regole trovano applicazione soltanto nel caso in cui esse risultino più favorevoli.

A

Determinazione dell'avente diritto economico

Numero di conto / di deposito:

Contraente:

Eventuale rubrica

Con la presente, il contraente dichiara che la/e persona/e di seguito riportata/e è/sono l'avente/gli aventi diritto economico per i valori patrimoniali contabilizzati sotto la relazione summenzionata. Qualora il contraente stesso sia l'unico avente diritto economico su tali valori patrimoniali, di seguito devono essere constatate le sue generalità personali:

Cognome/i / ragione sociale: _____

Nome/i: _____

Data/e di nascita: _____

Nazionalità: _____

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede: _____

Il contraente si impegna a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche.

Data

Firma/e

L'indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell'articolo 251 del Codice penale svizzero).

Informazioni sulle assicurazione sulla vita con tenuta di conto / di deposito separata (c.d. insurance wrapper)

Numero di conto / di deposito:

Contraente:

Eventuale rubrica:

Ai sensi dell'articolo 42 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 16), con la presente il contraente dichiara di essere un'impresa di assicurazione autorizzata e sottoposta a regolamentazione e di aver depositato i valori patrimoniali presenti sul conto/sul deposito suindicato in combinazione con una determinata polizza assicurativa.

In relazione alla suddetta polizza assicurativa, il contraente fornisce inoltre le seguenti indicazioni aggiuntive:

1. Stipulante

Cognome/i / ragione sociale: _____

Nome/i: _____

Data/e di nascita: _____

Nazionalità: _____

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede: _____

2. Pagatore effettivo (non a titolo fiduciario) del premio della polizza (da compilare laddove non identico con il punto 1 sopra):

Cognome/i / ragione sociale: _____

Nome/i: _____

Data/e di nascita: _____

Nazionalità: _____

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede: _____

I

Il contraente si impegna a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche alle indicazioni riportate nel presente documento. Egli dichiara inoltre di aver ricevuto dalle persone soprariportate l'autorizzazione alla trasmissione dei dati alla banca.

Data

Firma/e

L'indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell'articolo 251 del Codice penale svizzero).

K

Determinazione del detentore del controllo su persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo e non quotate in borsa

(in caso di persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo che agiscono in veste di contraente nonché, per analogia, in caso di persone giuridiche e società di persone attive sul piano giuridico che agiscono in veste di aventi diritto economico)

Numero di conto / di deposito:

Contraente:

Eventuale rubrica:

Con il presente documento il contraente dichiara che (barrare ciò che fa al caso):

- la/e persona/e di seguito indicata/e detiene/detengono **quote (quote di capitale o dei diritti di voto) pari o superiore al 25%** del soggetto contraente; oppure
- se non risulta possibile determinare le quote di capitale o dei diritti di voto o se non sussistono quote di capitale o dei diritti di voto pari o superiori al 25%, il contraente dichiara che la/e persona/e indicata/e in di seguito **esercita/no in altro modo il controllo sul soggetto contraente**; oppure
- se risulta impossibile determinare anche tale/i persona/e, oppure se questa/e non è/sono oggettivamente presente/i, il contraente dichiara che la/le persona/e di seguito riportata/e esercita/no un'attività di **direzione operativa**.

Cognome/i / ragione sociale:

Nome/i:

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede:

K

Detenzione a titolo fiduciario di valori patrimoniali

Una persona terza è titolare del diritto economico sui valori patrimoniali presenti sul conto / nel deposito?

- No.
- Sì. → Le indicazioni relative alla titolarità del diritto economico devono essere rilevate attraverso la compilazione di un formulario A separato.

Il contraente si impegna a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche.

Data

Firma/e

L'indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell'articolo 251 del Codice penale svizzero).

S

Fondazioni (e strutture analoghe)

Numero di conto / di deposito:

Contraente:

Eventuale rubrica:

Ai sensi dell'articolo 40 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 16), con la presente il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere membro/i del consiglio di fondazione o membro/i dell'organo di controllo supremo di una società subordinata a una fondazione, con la seguente denominazione:

e di trasmettere in tale funzione e al meglio delle proprie conoscenze le seguenti informazioni alla banca:

1. Nome e indicazione relative alla fondazione (barrare ciò che fa al caso):

Tipo di fondazione: Fondazione discrezionale oppure Fondazione non discrezionale
e
Revocabilità: Fondazione revocabile oppure Fondazione non revocabile

2. Indicazioni sul disponente / fondatore (effettivo, non a titolo fiduciario) (singola/e persona/e o società):

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Paese

Data/e di nascita

Nazionalità

Data di morte (in caso di decesso
avvenuto)

In caso di fondazione revocabile: il fondatore ha il diritto di revocare
la fondazione?

Sì No

S

3. Se la fondazione è nata dalla ristrutturazione di una fondazione preesistente (re-settlement) o da un accorpamento di fondazioni preesistenti (merger), è necessario comunicare le seguenti indicazioni circa il/i disponente/i / fondatore/i effettivo/i della/e fondazione/i precedente/i:

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Paese

Data/e di nascita

Nazionalità

Data di morte (in caso di decesso avvenuto)

4. Indicazioni

- a) sul/sui beneficiario/i designato/i al momento della firma del presente formulario:

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Paese

Data/e di nascita

Nazionalità

Il/ beneficiario/i ha/hanno un diritto fisso a distribuzioni?

Sì

No

- b) e, inoltre, indicazioni su determinati beneficiari o, se non è stato designato alcun beneficiario specifico/se non sono stati designati beneficiari specifici, sul/sui gruppo/i di beneficiari (ad es. figli del disponente/fondatore) che risulta/no noto/i al momento della firma del presente formulario:

5. Indicazioni su ulteriore/i persona/e che ha/hanno il diritto di designare o di nominare rappresentanti della fondazione (ad es. membri del consiglio di fondazione), a condizione che tali rappresentanti possano disporre dei valori patrimoniali o abbiano il diritto di modificare l'attribuzione degli stessi o la designazione dei beneficiari:

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

S

Paese

Data/e di nascita

Nazionalità

In caso di fondazione revocabile: Questa/e ulteriore/i persona/e ha/hanno il diritto di revocare la fondazione?

Sì

No

Il/I contraente/i si impegna/no a informare immediatamente la banca circa eventuali modifiche riportate nel presente documento.

Data

Firma/e

L'indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell'articolo 251 del Codice penale svizzero).

T

Dichiarazione per trust

Numero di conto / di deposito:

Contraente:

Eventuale rubrica:

Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 16), con la presente il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere trustee o membro/i dell'organo di controllo supremo di una società subordinata a un trust, con la seguente denominazione:

e di trasmettere in tale funzione e al meglio delle proprie conoscenze le seguenti informazioni alla banca:

1. Nome e indicazione relative al trust (barrare entrambe le caselle che fanno al caso):

Tipologia di trust: discretionary trust oppure non-discretionary trust

e

Revocabilità: revocable trust oppure irrevocable trust

2. Indicazioni sul settlor (effettivo, non a titolo fiduciario) del trust (singola/e persona/e o società):

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Paese

Data/e di nascita

Nazionalità

Data di morte (in caso di decesso avvenuto)

In caso di revocable trust: il settlor ha il diritto di revocare il trust?

Sì No

T

3. Se il trust è nato dalla ristrutturazione di un trust preesistente (re-settlement) o da un accorpamento di trust preesistenti (merger), è necessario comunicare le seguenti indicazioni circa il/i settor effettivo/i del/dei trust precedente/i:

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Paese

Data/e di nascita

Nazionalità

Data di morte (in caso di decesso avvenuto)

4. Indicazioni

a) sul/sui beneficiario/i designato/i al momento della firma del presente formulario:

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Paese

Data/e di nascita

Nazionalità

Il/i beneficiario/i ha/hanno un diritto fisso a distribuzioni?

Sì

No

b) e, inoltre, indicazioni su determinati beneficiari o, se non è stato designato alcun beneficiario specifico / se non sono stati designati beneficiari specifici, sul/sui gruppo/i di beneficiari (ad es. figli del settlor) che risulta/no noto/i al momento della firma del presente formulario:

5. Indicazione concernenti il/i protettore/i nonché ulteriori persone che detengono un diritto di revoca in relazione al trust (per revocable trust), oppure che hanno il diritto di designare il trustee di un trust:

a) Indicazioni relative al protettore / ai protettori

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

T

Paese

Data/e di nascita

Nazionalità

In caso di revocable trust: il protettore ha il diritto di revocare il trust?

Sì

No

b) Indicazioni su ulteriori persone

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Paese

Data/e di nascita

Nazionalità

In caso di revocable trust: Questa/e ulteriore/i persona/e ha/hanno il diritto di revocare il trust?

Sì

No

Il/i contraente/i conferma/no di essere titolare/i del diritto di procedere all'apertura di un conto bancario per conto del trust suindicato.

Il/i contraente/i si impegna/no altresì a informare immediatamente la banca circa eventuali modifiche riportate nel presente documento.

Data

Firma/e

L'indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell'articolo 251 del Codice penale svizzero).

Impressum

Editrice

Associazione Svizzera dei Banchieri ASB, Basilea

Layout

Hanspeter Stoll, Bottmingen

Stampa

Gremper AG, Pratteln

- Associazione Svizzera dei Banchieri
Aeschenplatz 7
Casella postale 4182
CH-4002 Basilea
Tel. +41 61 295 93 93
Fax +41 61 272 53 82
office@sbach
www.swissbanking.org